



 <p>A.P.P.E.D. OdV</p>	<p style="text-align: center;">A.P.P.E.D. OdV Associazione Provinciale Pordenonese Emodializzati, Trapiantati e Nefropatici Organizzazione di Volontariato</p> <p style="text-align: center;">c/o Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli", Via Montereale, 24 - 33170 Pordenone - email: info@apped.it</p>
--	---

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI A.P.P.E.D. OdV

17 Maggio 2022 – ore 18.00

c/o Sede a Pordenone – Via Montereale, 24

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica Statuto per adeguamento norme stabilite dal D.L. n.77 del 31 maggio 2021, pubblicato in G.U. n. 129 del 31 maggio 2021 (art. 11 ns. Statuto)
- 2) Varie ed eventuali

alle ore 07.00 - del 16 maggio 2022, orario della prima convocazione - non è presente un numero soci che rappresenti almeno la metà più uno degli aventi diritto.

L'assemblea si svolge in seconda convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea
2. Lettura dello Statuto
3. Dibattito
4. Approvazione dello Statuto
5. Varie ed eventuali

Presenti: Paola Zelanda, Renato Bortolin, Giuseppe Clarotto, Gabriella Salvadori, Laura Tadiotti, Mariaora Timpea, Beatrice Tosoni, Annalisa Zandonà, BIASONI Franco, Cester Ezio, Chiarotto Daniela, Mistruzzi Maria Serena, Cremon Renato, Contiero Giuliana, Piero Puiatti, Zaccarin Attilio, Lucia Bongiorno, Silvana Garbin, Angelo Dei Negri, Franco Cais, Paolo Presotto, Ferruccio Valerio, Ultima Pignat, Giovanni Lauro, Alessia Contu, Antonio Frangella, Graciela Veneri, Noemi Dorigo, Marisa Lenarduzzi, Vittorino Borsoi, Paola Cisilino

APERTURA DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente Cav. Paola Zelanda dichiara aperta l'Assemblea alle ore 18.00

PARTE PRELIMINARE

La Presidente Paola Zelanda viene nominata Presidente dell'Assemblea e viene nominata segretaria Daniela Chiarotto, si dichiara aperta l'Assemblea..

Vengono illustrate, ai presenti, le motivazioni che ci portano a modificare l'art. 11 dello Statuto dovute per l'adeguamento a seguito delle disposizioni dettate dal ex art. 31, comma 8, D.M. 106/2020.

Dà lettura dello Statuto soffermandosi ad illustrare la modifica apportata.

Uffici
provinciale di Pordenone

Dopo breve dibattito veniva posto all'approvazione dell'Assemblea il nuovo Statuto

L'Assemblea approva all'unanimità lo Statuto che si allega al presente verbale.

Alle ore 19,30 del 17.05.2022 non avendo null'altro da deliberare l'assemblea viene dichiarata chiusa.

Il Segretario Verbalizzante

Daniela Chiarotto
[Handwritten signature]

Il Presidente dell'Assemblea

Paola Zelanda
[Handwritten signature]

atto registrato a Pordenone il 27/05/2022
al n° 1512 Mod. 3 con liquidati € ESENTE
di cui per imposta IPOT. € _____
con allegati: 1



allegato A all'atto reg. fo a
Pordenone il 27/05/2021 al
n° 1513 Mod. 3 con
liquidati € 0,00 di cui
per imposta IPOT. € /

A.P.P.E.D. OdV

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PORDENONESE EMODIALIZZATI, TRAPIANTATI e NEFROPATICI

Organizzazione di Volontariato non riconosciuta
Via Montereale, 24 (c/o Ospedale Civile) – 33170 PORDENONE
CODICE FISCALE: 91013660930
Email: info@apped.it - cell. 3482231633



STATUTO

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione – Sede – Durata

E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata "Associazione Provinciale Pordenonese EmoDializzati, Trapiantati e Nefropatici, organizzazione non riconosciuta, in breve A.P.P.E.D. OdV, con sede a Pordenone.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

A.P.P.E.D. OdV è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti, lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati sui principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

L'Associazione si ispira ai principi al D. Lgs. 117/17

Art. 4

Scopo, Finalità e Attività

Attività principali svolte dall'Associazione riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui Art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/2017 di seguito riportate:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'Art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività di interesse sociale con finalità educativa;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Inoltre l'A.P.P.E.D. OdV è costituita allo scopo di:

- 1) Favorire i contatti e la comunanza fra dializzati, trapiantati e nefropatici, onde consentire loro di superare il senso di disagio per l'isolamento e lo stato depressivo cui spesso vanno incontro, anche in collaborazione con i servizi pubblici assistenziali;
- 2) Promuovere iniziative dirette a sollecitare la massima attenzione, da parte delle autorità sanitarie e delle istituzioni socio-assistenziali Provinciali e Comunali, alle necessità di un riconoscimento e trattamento umano di quei dializzati, trapiantati e nefropatici che abbisognano di particolare assistenza;
- 3) Favorire il potenziamento delle strutture per l'assistenza domiciliare dei dializzati, anche per la propria disinteressata collaborazione;
- 4) Promuovere e favorire attività di ogni tipo e grado, anche attraverso una diretta e personale partecipazione, volta a mantenere vivi e ad arricchire gli interessi di relazioni umanitarie dei dializzati, dei trapiantati e dei nefropatici e/o possa fornire loro un migliore e sicuro conforto;
- 5) Far sentire la voce del dializzato, del trapiantato e del nefropatico, ad ogni possibile livello perché siano tenute in considerazione, in una visione di solidarietà umana, le sue esigenze e le sue aspettative in ogni momento dovuto a favore dell'Associazione.

Titolo II

Riserve ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio è formato dalle entrate che sono costituite come segue:

- a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali, Istituti di Credito, Enti in genere ed altre Persone Fisiche e Giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione, in particolare:
 - 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
 - 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
- e) I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
- Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione.

Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli Associati sul Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

agenzia delle Entrate
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 9

Responsabilità ed assicurazione

L'A.P.P.E.D. OdV risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli Organi Statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera dell'Organo Amministrativo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 10

Ammissione

All'associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.

L'ammissione dei soci viene deliberata dall'Organo Amministrativo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale.

La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 11

Diritto in capo ai soci/associati/aderenti

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità:

Presa di visione diretta presso la sede dell'associazione.

Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Art. 12

Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.



Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 13

Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

Ciascuno associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

L'Associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, sia moroso può essere richiamato ovvero, nei casi più gravi, escluso dall'associazione con deliberazione motivata dall'Organo di Amministrazione, avverso il quale ammesso gravame, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione nelle forme di cui art. 27 del presente statuto.

Titolo IV

Organi dell'associazione

Art. 14

Organi

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea;
2. L'Organo di amministrazione;
3. Il Presidente;
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15

Composizione dell'assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

All'Assemblea ogni avente diritto può presenziare personalmente oppure farsi rappresentare da altro socio cui conferisce delega scritta. Ogni socio non può raccogliere più di una delega per ogni singola assemblea.

Art. 16

Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. Da affiggersi presso la sede almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.

L'Assemblea deve altresì essere convocata entro 30 giorni dalla scadenza del mandato degli Organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga necessario.

Art. 17

Validità dell'assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranze dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un ora dopo la prima e l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano, le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Art. 19

Verbalizzazione dell'assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 20

Compiti dell'assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina o revoca i componenti degli Organi Associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e , se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio d'esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto (ex art. 21 comma 2 del C.C.);
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 comma 3 del C.C.) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli organi oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 21

Organo di amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea degli associati. Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitarsi a tutti gli amministratori, almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Associazione, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Art. 22

Durata e funzioni

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli Amministratori eletti restano in carica per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili.

L'Organo Amministrativo svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale dell'Assemblea.

L'Organo Amministrativo si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

L'Organo Amministrativo:

- Svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi.

ART. 23

- Predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri.
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- Fissa il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese.
- Approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione.
- Sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto.
- Delibera l'ammissione e l'espulsione dei soci.
- Provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative

Art. 23

Il Presidente

Il Presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente con gli stessi poteri.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo Amministrativo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo d'amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

Art. 24

Il Segretario

L'Associazione ha un Segretario nominato dall'Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) Cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea;
- b) Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) Cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta (dove esiste);
- d) È responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- e) Provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione svolge il compito di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento e conferitogli dall'organo amministrativo o dal presidente.

Art. 25

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea e dura in carica quattro anni.

È composto da 3 (tre) membri di cui 1 effettivo e 2 supplenti, votati dall'Assemblea, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge di statuto, predisponendo una relazione in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Esso legge nel suo interno 1 Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere invitato a partecipare alle riunioni dell'Organo Amministrativo senza diritto di voto.

"Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.30 c.2 del D. Lgs. N. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina, di un Organo di Controllo, anche monocratico"

Titolo V

Il Bilancio

Art.26

Bilancio Consuntivo e Preventivo

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano

imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

TITOLO VI

Norme finali e transitorie

Art. 27

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo d'Amministrazione.

Art. 28

Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i Soci nonché tra i Soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono ed equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 gg. dalla nomina. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi 2 o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone. L'arbitraggio si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 29

Scioglimento

L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.

- a) Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) Per le altre cause all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui art. 3 c. 190 della legge 23 dicembre n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 30

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Pordenone, 17 maggio 2022

Il Presidente
Giacomo Panarello